


## UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

## U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

	25	OTT.	2019									
II giorne	o		nella	sede	della	U.S.L.	di	Pescara,	la	Dott.ssa	Tiziana	Petrella,
Direttore della U.O.C., nominata con Delibera del Direttore Generale nº 850 del 2 Agosto 2018,												
nell'eser	cizio d	elle fun	zioni ad ess	sa dele	egate,	ha adott	ato	la seguen	te:			

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 /A.B.S.

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di "servizi di somministrazione lavoro". Nomina Commissione Giudicatrice.



## Direttore della UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

## Premesso che:

- con Deliberazione n.675 del 30.08.2019 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di "servizi di somministrazione lavoro" per la ASL di Pescara;
- nelle sedute del 09.10.2019 e del 18.10.2019 le undici Ditte partecipanti alla procedura (Agenzia per il lavoro Osmosi Spa, During Spa, RTI Etica Spa/Quanta Spa, Gi Group Spa, Job Italia Spa Agenzia per il lavoro, Lavorint Spa, Manpower Srl, Orienta spa, Randstad Italia Spa, synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa, tempor Spa Agenzia per il lavoro) sono state tutte ammesse alla procedura di che trattasi;

### dato atto che:

- si è conclusa la fase di ammissione delle Ditte concorrenti;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la valutazione degli aspetti tecnici, e la conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, devono
  essere demandati ad una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, preposta alla
  valutazione degli aspetti qualitativi e all'assegnazione dei punteggi previsti nella lettera di
  invito;

dato atto che con Deliberazione n.550 del 30.04.2019 tra l'altro, la sottoscritta è stata:

- nominata RUP della suddetta procedura di che trattasi;
- delegata a nominare la Commissione giudicatrice della medesima procedura;

visti gli artt.77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

*vista* la Deliberazione n. 950 del 7 novembre 2016, con cui, ai sensi e per gli effetti di agli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. Igs. 50/2016, è stata approvato il Regolamento di disciplina delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici, da valere sino all'adozione, da parte dell'ANAC, della disciplina in materia di iscrizione all'Albo;

atteso che il capitolato è stato redatto dal Dirigente della UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato;

sentito il predetto Dirigente, il quale propone di nominare quali componenti della predetta Commissione giudicatrice, per ragioni di rappresentatività e completezza di esperienze e professionalità, i seguenti dipendenti:

- Dott. Vero Michitelli (presidente), Direttore Unità Operativa Complessa Dinamiche del Personale
- Dott. Alfiero Gizzarelli (componente), Collaboratore Amm.vo Prof.le esperto TEP;
- Dott.ssa Marilea Cantagallo (componente) Collaboratore Amm.vo Prof.le TEP;

visti i curricula dei commissari, agli atti dell'UOC ABS e soggetti a pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

dato atto, altresì, che la nomina dei commissari risulta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente;

visto l'allegato vademecum, cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi nell'adempimento dell'incarico di propria competenza



considerato che ai sensi dell'art.29 commi 1 e 4 del D. Lgs.50/2016, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente/gare e appalti;

## **DETERMINA**

- 1. di COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione n.950 del 7 novembre 2016, la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche relative alla gara d'appalto procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di "servizi di somministrazione lavoro" per la ASL di Pescara con criterio di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con il compito di:
  - > verificare, in seduta riservata, la conformità/idoneità tecnica alle specifiche tecniche
  - attribuire, in seduta riservata, i relativi punteggi in conformità con quanto previsto nel disciplinare di gara;
  - > supportare, se richiesto, il RUP nelle eventuali verifiche di anomalia delle offerte;
- 2. di NOMINARE quali componenti della predetta commissione::
  - Dott. Vero Michitelli (presidente), Direttore Unità Operativa Complessa Dinamiche del Personale
  - Dott. Alfiero Gizzarelli (componente), Collaboratore Amm.vo Prof.le esperto TEP;
  - Dott.ssa Marilea Cantagallo (componente) Collaboratore Amm.vo Prof.le TEP;
- 3.. di STABILIRE che:
  - la commissione dovrà attenersi nell'adempimento delle funzioni di propria competenza a quanto espressamente previsto e disciplinato dall'allegato vademecum;
  - la nomina dei membri resta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art.77, commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente;
  - dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcuna spesa;
- 4. di **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

5. di TRASMETTERE il presente atto aj predetti componenti della Commissione Giudicatrice.

IL DIRETTORE U.O.C. A.B.S.
Dottesta Tiziana Petrella



# LA COMMISSIONE TECNICA - Vademecum informativo

## <u>Definizione e funzioni</u>

La commissione tecnica, detta altrimenti commissione giudicatrice, è un organo collegiale con competenza tecnica finalizzata alla valutazione dell'offerta migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara e deve essere nominata nel caso in cui, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, si proceda alla scelta del miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso la nomina della commissione è obbligatoria Secondo l'orientamento prevalente si tratta di un organo con funzioni consultive, che si traducono nello svolgimento di compiti di accertamento e valutazione tecnica. In particolare, la commissione svolge le seguenti attività: presa d'atto dei criteri valutativi formulatì negli atti di gara; esame delle offerte tecniche; scelta valutativa ed attribuzione del punteggio. L'attività della commissione è considerata consultiva perché acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita dalla stazione appaltante attraverso il provvedimento finale di aggiudicazione della gara.

Per completezza si ricorda che la commissione tecnica può anche essere incaricata dal RUP al fine di effettuare la valutazione dell'anomalia dell'offerta.

## Natura giuridica

Tradizionalmente la commissione è identificata come un organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto.

Straordinario, perché viene nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l'affidamento di un determinato appalto. E' organo temporaneo in quanto si scioglie nel momento in cui esaurisce i suoi compíti con l'individuazione della migliore offerta per quel procedimento di gara. Il collegio è perfetto perché deve operare al completo dei suoi componenti (membri effettivi o supplenti) quando la commissione deve compiere valutazioni tecnico-discrezionali o esercitare prerogative decisorie. L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la commissione inidonea a formulare il giudizio di sua competenza. Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di membri supplenti. La presenza del *plenum*, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche)

## Funzionamento

Si precisa che la commissione non può operare prima del conferimento formale della nomina da parte dell'autorità di gara e, in caso di presenza di membri esterni all'ente committente, del conferimento dell'incarico professionale da parte di quest'ultimo.

ad ogni modo, del segretario dell'organo collegiale, bensì di una **persona addetta alla mera redazione del verbale delle sedute della commissione**. Tale Una figura peculiare è il soggetto addetto alla verbalizzazione. Talvolta esso viene definito, impropriamente, come "segretario verbalizzante". Non si tratta, compito, pertanto, può essere conferito sia ad un membro della commissione, sia ad un soggetto ad essa estraneo L'attività della commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche, si sviluppa secondo l'iter di seguito indicato. I vari passaggi devono essere puntualmente riprodotti nel verbale.

- Verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica;
- verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma,
- verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara (seduta riservata); ယ<u>့</u> 4
  - valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi (seduta riservata)

Quest'ultima fase avviene in una o più sedute riservate nelle quali la commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e attribuisce i punteggi. Prima della definizione dei punteggi la commissione può chiedere ai concorrenti dei chiarimenti purchè ciò non

propone l'esclusione dell'concorrente in esame all'autorità di gara sospendendo la valutazione della documentazione tecnica relativa allo stesso. È necessaria si traduca nella produzione di informazioni o dati mancanti. Nel caso in cui la commissione ravvisi dei motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale una motivazione esaustiva al riguardo.

La decisione finale avviene tramite la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifichi anche i punteggi e le relative motivazioni.

# Procedimento di valutazione

La commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara, elaborando i giudizi conclusivi ed i relativi punteggi

L´attività della commissione concerne l´esercizio della discrezionalità tecnica, ma è limitata quanto al metodo e agli elementi di valutazione.

Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti. Tale disciplina è diretta a restringere al massimo gli spazi di libertà valutativa e permettere l'operare del più ristretto regime di discrezionalità tecnica. L'immodificabilità dei criteri fissati nel bando è una regola inderogabile, poiché proprio tali criteri costituiscono dei parametri di legittimità dell'operato della commissione a garanzia dell'imparzialità nella valutazione dei requisiti tecnici dei concorrenti.

I criteri di valutazione sono diversi dai criteri motivazionali.

I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la commissione effettua la valutazione e attribuisce l criteri di valutazione rappresentano gli elementi in base ai quali la commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche. un determinato punteggio. Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari e si articola nell'espressione del punteggio numerico (0-1) affiancato dalla relativa motivazione

possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del Per giurisprudenza consolidata (cfr. sent. Cons. St. n. 2032/2013), il punteggio assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente l vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali

azionalità e ragionevolezza, e ciò, in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti. E' quindi necessario verbalizzare la motivazione sottesa all'attribuzione del punteggio attribuito al síngolo criterio/sottocriterio, secondo i rispettivi criteri motivazionali, a meno che non sia prevista la mera punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della fogicità, applicazione di formule matematiche per la sua attribuzione. Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si deve, poi, effettuare la c.d. riparametrazione, che ha la funzione di istabilire l'equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. Per mezzo di questa operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche, che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto, il prezzo peserebbe, di fatto, relativamente di più della qualità

## Deliberazione collegiale

La commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività che implicano valutazioni tecnico-discrezionali. Fanno eccezione a tale regola solo le attività meramente strumentali, preparatorie o vincolate, che non riguardano offerte e non attengono alla valutazione delle stesse (es. preparazione di tavole sinottiche o tabelle grafiche, ricognizione della documentazione prodotta, organizzazione delle attività, etc.). Ciò che rileva ai fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale: nulla vieta, invece, che ciascuno di essi etabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale (Cons. St. n. 4699/2008). La nomina di una o più sottocommissioni, soprattutto nel caso di appalti estremamente complessi, è generalmente ammessa dalla giurisprudenza purchè le caso in cui la commissione deleghi a una o più sottocommissioni o gruppi di lavoro l'istruttoria sulle singole offerte o su parti di progetti tecnici. La garanzia di attività delegate vengano poi rimesse all'attività decisoria e valutativa della commissione al completo. Una simile evenienza si può verificare, per esempio, nel collegialità è comunque garantita dalla valutazione finale della commissione e attraverso l'attribuzione dei punteggi. Tale principio vale anche nel caso di nomina di consulenti esterni (ad es. per lo svolgimento di approfondimenti tecnici)

# Atto conclusivo (redazione del verbale e suoi effetti giuridici)

La verbalizzazione delle attività della commissione serve a dar conto di tutto l'iter procedimentale svolto dalla stessa e delle relative determinazioni. Il verbale è,

dunque, necessario al fine di ricostruire lo svolgimento dei lavori della commissione e per evidenziarne le eventuali irregolarità

Il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.

La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.

Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale tra la seduta della commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto.

Il contenuto del verbale deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla commissione.

sottocommissioni o di consulenti esterni; indicazione di eventuali e/o ulteriori modalità organizzative o operative; indicazione delle modalità di conservazione delle A titolo meramente indicativo il verbale deve contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti della commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla commissione in ciascuna seduta: si deve poter ricostruire il contenuto delle determinazioni della commissione (punteggi attribuiti e relativa motivazione); annotazione dell'eventuale nomina di offerte e relative cautele; annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del soggetto verbalizzane (se diverso dai componenti) Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione che per i membri presenti nella commissione (effettivi o supplenti) non sussistono cause di incompatibilità con le ditte offerenti. Le valutazioni della commissione sono espressione della c.d. discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, tranne che per manifeste illogicità, contraddittorietà o errori grossolani.

immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti. I giudizi della commissione possono essere contestati solo attraverso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Solo tale ultimo atto, infatti, ha valenza esterna e, eventualmente, direttamente lesiva. In questo senso è compito della stazione appaltante recepire il Le determinazioni contenute nel verbale di gara non sono autonomamente impugnabili poiché costituiscono un mero atto endoprocedimentale e, dunque, non giudizio tecnico elaborato dalla commissione e, se del caso, rilevarne le manifeste irregolarità. La stazione appaltante, peraltro, potrebbe discostarsi dal giudizio offerto dalla commissione, seppur fornendo ampia motivazione.

## DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di "servizi di somministrazione lavoro".

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, il sottoscritto,	ai sensi e per
gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle	: conseguenze
civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di ati	ti falsi e/o uso
degli stessi, dichiara quanto segue:	

### Dichiara

- di non aver ricoperto, nel biennio antecedente l'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, presso la Asl di Pescara;
- 2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo i del titolo II del libro secondo, del codice penale:
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di appalto.
- di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (" . Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
- di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
- di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- Di non aver intrattenuto negli ultimi tre anni né di intrattenere rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con alcuno dei soggetti concorrenti soggetti privati ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario in qualunque modo retribuiti,
- Di non versare in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,

9) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia, del Codice dei pubblici in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia.

Data,		
		Firma

- 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
- 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'<u>articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'<u>articolo 42 del presente codice</u>. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.</u>
- 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

## Ulteriori incompatibilità/cause di astensione si rinvengono nelle seguenti norme:

DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dipendenti pubblici Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

## Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

- 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione:
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

## Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

## Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali


- 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
- 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
- 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

offerto dalla commissione, seppur fornendo ampia motivazione.

- 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
- L. n. 241/90, art. 6-bis Conflitto di interessi
- 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
- D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggettipubblici e privati;

- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.



## U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI Si attesta che dall'adozione del presente atto non deriva alcun costo.

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui una viene archiviata presso l'Ufficio di adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va, altresì, inviata in copia conforme a:

Ufficio Organizzazione, programmazione ed AA.GG.	- OPA -
Ufficio Gestione del Patrimonio	- GPA -
Ufficio Trattamento Economico del Personale	- TEP -
Ufficio Gestione Risorse Umane	- GRU –
Ufficio Gestione Economico-Finanziaria	- GEF -
Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni	- ALA -
Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria	- OIS -
Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	- PPS -
Ufficio del Dipartimento di Prevenzione	- DIP -
Ufficio del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali	- DSA -
Dipartimento di Salute Mentale	- DSM -
Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione	- PMP -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara	- PEA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara	- PES -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne	- PNA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne	- PNS -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli	- POA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli	- POS -
Farmacia P.O Pescara -	
Farmacia P.O Penne -	
Farmacia P.O Popoli	
Direzione Strategica	
Collegio Sindacale	

